

La prestazione di Tizio, titolare di un'impresa individuale la cui attività è "SERVIZI DI CONSULENZA NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE" è esente Iva nel caso in cui tiene un incontro di orientamento ai genitori delle terze classi? E successivamente quando svolge un'attività di orientamento con gli studenti in presenza? (Materia esenzione IVA)

L'articolo 10, co 1 n. 20), del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'esenzione ai fini dell'IVA per "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale (...)". Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione recata dall'articolo 10, co 1 n. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

- devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Risulta che l'attività svolta da Tizio ha il codice attività ATECO 856009 che corrisponde a Altre attività di supporto all'istruzione. Ne consegue che sicuramente non viene soddisfatto il precedente punto a) e nemmeno il punto b) e pertanto non è possibile far valere l'esenzione da IVA. Ciò è ulteriormente confermato dalla Risoluzione 103/E del 2009 con cui l'Agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni aventi carattere essenzialmente informativo, di consulenza ed orientamento non possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10, co 1 n. 20, del DPR 633/1972.

Pubblichiamo qui di seguito la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 750 del 27/10/2021.

Nella risposta dell'Agenzia delle entrate n. 750 del 27/10/2021, pubblicata qui di seguito, viene ribadito il fatto che si deve svolgere un'analisi "case by case".

- [Risposta dell'Agenzia delle entrate](#) (n. 750 del 27/10/2021)

Data di pubblicazione: 27/10/2021

